

Allegato "A" el  
Rep. 42315/7251

STATUTO

ASSOCIAZIONE REGIONALE ALLEVATORI VALDOSTANI

TITOLO I

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI

Art. 1

L'Associazione Regionale Allevatori Valdostani, con sede in Aosta, .....  
legalmente costituita il 13.12.1978 è regolata dal presente statuto.

Art. 2

L'Associazione Regionale è aderente all'Associazione Italiana Allevatori (A.I.A.) accettandone lo Statuto.  
Essa opera nel quadro delle direttive generali dell'A.I.A.  
La sua durata è illimitata.

Art. 3

L'Associazione svolge la sua attività in tutto il territorio Regionale e, con deliberazione del Comitato Direttivo, può nominare propri delegati o delegazioni e costituire Uffici staccati.

Art. 4

L'Associazione Regionale Allevatori Valdostani ha carattere tecnico ed economico e non ha fine di lucro.  
Essa si propone di attuare tutte le iniziative che possano utilmente contribuire ad un più rapido miglioramento del bestiame allevato e ad una più efficiente valorizzazione del bestiame stesso e dei prodotti da questo derivati.




Art. 5

Per meglio inquadrare gli interessi specifici della produzione zootecnica in quelli più vasti della produzione agricola in generale, l'Associazione, quale organo di rappresentanza e di tutela dei propri associati, collaborerà con l'Assessorato Regionale all'Agricoltura e Foreste; con gli Organi periferici delle altre Amministrazioni dello Stato, con gli Enti e con le Organizzazioni agricoli interessati.

Art. 6

Per il raggiungimento delle proprie finalità l'Associazione Regionale Allevatori Valdostani:

- 1) promuove ed incoraggia studi e ricerche diretti a risolvere particolari problemi tecnici ed economici in collaborazione e di intesa con gli Organi statali e regionali competenti, con Istituti di ricerca di sperimentazione ed eventualmente con le altre Organizzazioni regionali;
- 2) adempie ai compiti ed alle funzioni che, nell'ambito della Regione e nello specifico settore produttivo, possono venirle demandati da Enti o Autorità locali, nonché nei limiti dell'eventuale mandato conferitole dall'A.I.A., ai compiti e alle funzioni delegati dagli Organi di Governo o attribuiti da leggi e regolamenti all'Associazione Italiana Allevatori medesima.



- 3) promuovere la formazione, lo sviluppo ed il perfezionamento della Organizzazione zootecnica periferica;
- 4) provvede all'espletamento del lavoro di miglioramento zootecnico mediante i controlli delle attitudini produttive del bestiame e i libri genealogici;
- 5) può nominare un Comitato permanente di studi ed eventuali Commissioni temporanee speciali;
- 6) promuove il sorgere di attrezzature per la raccolta dei prodotti zootecnici, per la loro eventuale trasformazione e per il collocamento dei derivati;
- 7) assiste gli associati e provvede, per delega ed esclusivamente a nome degli stessi, all'acquisto e al collocamento, sia all'interno che all'estero, di bestiame, materie prime, prodotti derivati e quant'altro necessario agli allevamenti;
- 8) provvede, in nome e per conto degli associati, ad ogni adempimento necessario per l'ottenimento dei contributi previsti per iniziative zootecniche, ivi compresi la riscossione ed il rilascio di quietanze liberatorie;
- 9) promuove iniziative atte a migliorare la produzione foraggera e la preparazione in azienda dei foraggi e dei mangimi;
- 10) favorisce, d'intesa con i locali Enti economici e commerciali dei produttori agricoli, la formazione di imprese, Società, Cooperative, Comitati per la valorizzazione e lo smercio di prodotti zootecnici e derivati, e per l'approvvigionamento di materie utili per l'impianto e la gestione di aziende zootecniche;
- 11) promuove accordi onde assicurare agli allevatori un credito a basso costo per l'attuazione di iniziative legate alla produzione animale;
- 12) promuove e attua l'organizzazione, d'intesa ed in collaborazione con l'Autorità competente, dell'azione di profilassi e di lotta contro le malattie infettive e diffuse del bestiame;
- 13) promuove l'attuazione di forme assicurative contro gli infortuni e la mortalità del bestiame nonché del personale al medesimo addetto e dei rischi contro terzi;
- 14) promuove ed attua iniziative rivolte ad elevare il livello culturale tecnico degli allevatori ed alla formazione di maestranze specializzate;
- 15) promuove ed eventualmente organizza congressi, convegni, riunioni, concorsi ed aste di interesse provinciale;
- 16) stipula accordi ed intese di collaborazione con altre Organizzazioni provinciali e regionali;
- 17) promuove ed eventualmente gestisce, in armonia con le direttive dei competenti Organi statali, e pubblici in genere, centri di fecondazione animale ed allevamenti ai fini della ricerca, della sperimentazione e del miglioramento di specie e razze di particolare pregio;
- 18) promuove ed eventualmente attua ogni altra iniziativa ritenuta utile per il maggiore potenziamento del patrimonio zootecnico regionale.


## TITOLO II

### DEI SOCI

#### Art. 7

Possono far parte dell'Associazione Regionale:

- a) gli allevatori senza distinzione di specie e razze di bestiame allevato e di specializzazioni produttive;
- b) gli Enti ed Associazioni per specie e razze e per specifici settori economici.



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

## ISCRIZIONI

### Art. 8

Gli allevatori che non hanno partecipato all'atto costitutivo dell'Associazione Regionale Allevatori Valdostani e che intendono farne parte devono fare domanda al Comitato Direttivo dell'Associazione stessa dichiarando di accettare incondizionatamente lo Statuto.

La domanda deve indicare il nome, cognome, luogo, data di nascita, domicilio del richiedente nonché il numero dei capi costituenti l'allevamento, la ubicazione dello stesso e la sua denominazione.

Nel caso di Enti od Associazioni, la domanda, corredata dell'atto costitutivo e dallo statuto in vigore, deve indicare la ragione sociale ed il numero dei propri soci.

Sull'ammissione dei soci delibererà il Comitato Direttivo.

Contro la deliberazione negativa, può, entro un mese dalla comunicazione, essere presentato reclamo all'Assemblea dei Soci che si pronuncia in via definitiva.

## QUOTA DI ISCRIZIONE - CONTRIBUTI ANNUALI

### Art. 9

Ogni socio deve versare:

- a) una quota di iscrizione "una tantum" dell'ammontare stabilito dall'assemblea indipendentemente dalla Sezione di appartenenza e dall'entità dell'allevamento
- b) una quota annuale dell'ammontare fissato dall'assemblea, da versarsi entro il primo bimestre di ciascun anno,
- c) eventuali contributi straordinari relativi ad iniziative di carattere eccezionale approvati dall'Assemblea,
- d) contributi sociali integrativi per iniziative ordinarie determinati con delibera del Comitato Direttivo e ratificati dall'Assemblea.

### Art.10

Il voto è "pro capite", indipendentemente dagli interessi rappresentati da ciascun socio, per cui a ciascun socio è attribuito un solo voto.



Agli effetti dell'attribuzione del voto "pro capite", ogni allevatore deve possedere un patrimonio zootecnico di almeno due capi grossi o l'equivalente secondo la tabella qui di seguito riportata:

1) toro, vacca, giovenca, cavallo, asino, mulo, vitellone	= 1	capo
2) torelli, manzette	= 1/2	di capo
3) suini	= 1/3	di capo
4) puledri, vitelli	= 1/4	di capo
5) magroni, pecore Capre	= 1/5	di capo
6) lattonzoli, agnelli	= 1/15	di capo
7) avicoli	= 1/500	di capo
8) cunicoli	= 1/100	di capo

Agli Enti e Associazioni di cui alla lettera b) dell'Art. 7 viene attribuito un solo voto indipendentemente dall'entità del numero dei rappresentanti e dalla rispettiva importanza. Essi



saranno rappresentati in Assemblea e negli organi direttivi dell'Associazione dal Presidente e da persona espressamente delegato di volta in volta.

## DIRITTI SOCIALI

### Art. 12

L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti ed al corrente con il pagamento delle quote annuali di cui all'art.9.

## OBBLIGHI DEI SOCI

### Art. 13

L'adesione all'Associazione Regionale Allevatori Valdostani comporta per i soci i seguenti obblighi:

- a) l'osservanza delle norme statutarie e delle deliberazioni regolarmente adottate dagli Organi dell'Associazione,
- b) l'astensione da ogni iniziativa e dal compimento di atti pregiudizievoli ai fini perseguiti dall'Associazione o alle attività esercitate dalla medesima.

### Art. 14

La qualità di associato si perde:

- a) per dimissioni, le quali devono essere comunicate, con il preavviso di tre mesi dallo scadere dell'anno sociale tramite lettera raccomandata, al Comitato Direttivo;
- b) qualora non si siano versati i contributi di cui all'art. 9 entro lo scadere di giorni 90 dalla chiusura dell'esercizio sociale al quale i contributi sono riferiti,
- c) per espulsione dovuta a grave infrazione delle disposizioni contenute nel presente statuto o delle deliberazioni degli Organi dell'Associazione,
- d) per la perdita di qualcuno dei requisiti richiesti per la ammissione.

La perdita della qualità di associato sarà deliberato dell'Assemblea.

La perdita della qualità di associato non importa alcun diritto dell'associato sul patrimonio dell'Associazione. Il recesso e l'esclusione dall'Associazione hanno effetto con lo scadere dell'anno in cui scadono i tre mesi dalla data di dimissioni (comma a) e dall'anno in cui viene deliberato per i casi di cui ai comma b), c), d).

### Art. 15

L'Associazione attua la propria specializzazione istituendo nel proprio seno apposite Sezioni per specie e per razza di bestiame e per specifici settori di attività economica.



L'istituzione e l'abolizione delle Sezioni sono deliberate, ogni qualvolta ne viene ravvisato l'opportunità, dal Comitato Direttivo dell'Associazione.

### Art. 16

L'ordinamento ed il funzionamento di ciascuna Sezione saranno regolati da apposito Regolamento approvato dal Comitato Direttivo dell'Associazione.

Le Sezioni sono gli strumenti di specializzazione interna dell'Associazione con compiti consultivi e promozionali.

Esse non hanno autonomia giuridica, né patrimoniale, né amministrativa.



## TITOLO III

### ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

#### Art. 17

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea generale dei soci,
- b) il Comitato Direttivo;
- c) la Presidenza;
- d) il Collegio dei Sindaci;
- e) i Proviviri.

#### DELL'ASSEMBLEA

##### Art. 18

L'Assemblea generale è composta da tutti i soci di cui all'art. 7.

L'Assemblea generale viene convocata in via ordinaria ogni anno entro il mese di **aprile** e in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente o il Comitato Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero anche su richiesta del Collegio dei Sindaci o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

La convocazione è fatta almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l'adunanza, a mezzo di comunicazione postale indirizzata ai singoli soci ed ai componenti del Collegio dei Sindaci.

L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora della riunione in prima e in seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare, e, nel caso di proposte di modifiche dello statuto, l'indicazione degli articoli da modificare con il testo delle modifiche proposte.

La seconda convocazione dell'Assemblea non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Ogni socio non può in Assemblea rappresentare per delega più di **una** delega.

La delega deve risultare da un atto scritto, anche in calce all'invito all'Assemblea, e deve essere rimessa al Presidente prima della riunione o all'inizio di essa.

##### Art. 19


L'Assemblea **ordinaria e straordinaria** sono validamente costituite in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

Per azioni di responsabilità da promuovere nei confronti dei membri del Comitato Direttivo per violazione del mandato e delle leggi è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà degli associati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione, la devoluzione del patrimonio e la designazione dei liquidatori e dei loro poteri occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Il sistema di votazione è stabilito dall'Assemblea; la quale può demandare la scelta di tale sistema al Presidente. Si applica comunque il sistema dello scrutinio segreto quando si tratta di deliberazioni riguardanti persone e la nomina delle cariche.



Della adunanza viene redatto, su apposito registro, il relativo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

#### Art.20

L'Assemblea, in apertura, è presieduta dal Presidente dell'Associazione e, in caso di assenza, dal Vice Presidente più anziano tra quelli presenti. Il Presidente dell'Associazione o chi ne fa le veci, constatata la validità dell'Assemblea, la invita, quindi, a nominarsi il proprio Presidente. Assume le funzioni di Segretario il Direttore dell'Associazione, o, in mancanza, la persona designata dal Presidente dell'Assemblea.

#### Art.21

Spetta all'Assemblea:

- a) la nomina dei membri elettivi del Comitato Direttivo;
- b) la nomina dei membri elettivi del Collegio Sindacale e dei Proibiviri;
- c) l'approvazione delle relazioni del Comitato Direttivo ed anche del bilancio consultivo e di quello preventivo;
- d) tracciare l'azione che deve svolgere l'Associazione, con particolare riguardo ai problemi di importanza fondamentale;
- e) la determinazione **del compenso, delle** quote di rimborso spese da corrispondere ai membri del Comitato Direttivo, al Presidente e dell'emolumento ai Sindaci;
- f) deliberare sull'eventuale adesione, fusione ed accordi con altre Organizzazioni;
- g) deliberare variazioni alle quote contributive previste alle lettere a) e b) dell'art. 9, nonché deliberare la misura di eventuali contributi straordinari si cui alla lettera c) dello stesso art.9.

#### DEL COMITATO DIRETTIVO

#### Art.22

Il Comitato Direttivo è costituito da un numero variabile da dieci a trenta di componenti eletti dall'Assemblea, (che ne determina di volta in volta il numero), i quali durano in carica tre anni e sono rieleggibili, nonché dai membri di diritto di cui ai commi che seguono.

Fanno parte di diritto del Comitato, con voto deliberativo, i Presidenti degli Enti e Associazioni soci di cui alla lettera b) dell'art. 7 ed i Presidenti delle Sezioni di cui all'art. 15.

Inoltre fanno parte di diritto del Comitato Direttivo, con voto consultivo, i componenti del Collegio dei Sindaci.


Partecipano inoltre alle sedute, a titolo consultivo le persone di particolare competenza che la Presidenza riterrà opportuno invitare in dipendenza degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Funge da Segretario del Comitato il Direttore dell'Associazione o in mancanza, un componente designato dal Presidente.

#### Art.23

Sono attribuzioni del Comitato Direttivo:

- a) nominare nel suo seno - tra i componenti eletti dall'Assemblea - il Presidente e due Vice Presidenti e eventualmente delegare a uno o più amministratori i poteri di ordinaria amministrazione fissandone le competenze ed i compensi;
- b) deliberare sull'ammissione dei soci, a norma dell'art. 8;



- c) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- d) deliberare sull'istituzione e sul funzionamento degli Uffici dell'Associazione;
- e) deliberare sull'istituzione e sull'abolizione delle Sezioni;
- f) determinare l'organico del personale stabilendo le attribuzioni di ognuno e le eventuali successive varianti;
- g) assumere o licenziare il personale stabilendone il relativo trattamento economico;
- h) proporre all'Assemblea la misura dei contributi di cui all'art.9;
- i) amministrare il patrimonio sociale;
- l) controllare le spese di carattere generale dell'Associazione e la riscossione dei contributi;
- m) predisporre i bilanci, consultivo e preventivo, di spesa annui, che saranno sottoposti all'approvazione dell'Assemblea e successivamente comunicati all'Associazione Italiana Allevatori;
- n) deliberare sulle eventuali azioni giudiziarie;
- o) nominare commissioni di studio di particolari problemi;
- p) ogni più ampio potere deliberativo ed esecutivo non espressamente attribuito all'Assemblea

#### Art. 24

Il Comitato Direttivo è convocato almeno una volta ogni tre mesi e ogni qualvolta il Presidente, o chi ne fa le veci, lo reputi conveniente, presso la sede dell'Associazione o anche in altra località; è convocato anche quando ne facciano domanda scritta due Sindaci o almeno 1/3 dei suoi membri.

Le riunioni del Comitato sono valide con la presenza effettiva di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Il Presidente dell'Associazione presiede di diritto il Comitato Direttivo; in sua assenza lo sostituisce il Vice Presidente espressamente delegato o, in mancanza di delega, il Vice Presidente più anziano.

Le deliberazioni del Comitato sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. Ogni componente del Comitato ha diritto a un voto.

In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

I componenti del Comitato Direttivo che non intervengano a tre sedute consecutive del Comitato stesso, senza giustificato motivo, decadono dalla carica e vengono sostituiti da nuovi membri nominati dal Comitato Direttivo medesimo; il nuovo membro rimane in carica fino alla prossima assemblea.

Dell'adunanza è redatto su apposito registro il relativo verbale il quale verrà firmato dal Presidente e dal Segretario.

#### Art. 25

Ai componenti il Comitato Direttivo spettano i compensi e i rimborsi delle spese di viaggio e di permanenza fuori sede nella misura fissata dall'assemblea di cui all'art.21 lettera e).



#### DELLA PRESIDENZA

#### Art. 26

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte agli associati, ai terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento lo sostituisce il Vice Presidente espressamente delegato, o in mancanza di delega, il Vice Presidente più anziano di età.

Il Presidente dà le disposizioni necessarie per l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci e del Comitato Direttivo.

## DEL DIRETTORE

### Art. 27

Il Direttore provvede all'organizzazione e direzione degli Uffici della sede e degli Uffici staccati ed è responsabile del loro buon funzionamento.

Egli attua le disposizioni data dal Presidente al quale propone le soluzioni ed i provvedimenti che ritiene utili al conseguimento degli scopi statutari.

## DEL COLLEGIO DEI SINDACI



Il Collegio Sindacale è composto di tre membri effettivi e di due supplenti.

Uno dei membri effettivi sarà designato dall'Associazione Italiana Allevatori e gli altri due membri effettivi e i due supplenti saranno eletti dall'Assemblea anche tra persone estranee all'Associazione.

Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

I supplenti subentrano agli effettivi in ordine di anzianità in casi di legittimo impedimento da parte di questi ultimi ad esercitare le loro funzioni.

Il Collegio dei Sindaci esercita tutti i compiti attribuitigli per legge: controlla i dati del bilancio e del rendiconto consultivo dell'Associazione, verifica la regolarità degli atti amministrativi e la esattezza delle relative scritture contabili e, in generale, vigila sull'andamento dell'amministrazione con la facoltà di prendere in esame tutti gli atti e documenti di ufficio necessari per l'espletamento del suo compito.

Deve, inoltre, compiere la verifica dell'esistenza di cassa e dei valori comunque custoditi presso l'Associazione e deve accertare, annualmente, l'effettiva consistenza dei beni di proprietà dell'Associazione vistando il relativo inventario.

Dell'esito delle proprie operazioni il Collegio redige regolare verbale da iscriversi in apposito registro.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Il Collegio dei Sindaci partecipa con voto consultivo alle riunioni dell'Assemblea e del Comitato Direttivo alle quali deve essere invitato.

Esso si riunisce convocato dal proprio Presidente tutte le volte che questi lo ritenga opportuno o su richiesta di un Sindaco.

Al Collegio dei Sindaci devono essere presentati il bilancio ed i rendiconti con tutti gli allegati, almeno **quindici giorni** prima della convocazione dell'Assemblea ordinaria, per la compilazione della relazione.

I componenti del Collegio dei Sindaci ricevono un emolumento nella misura stabilita dall'Assemblea, a norma dell'art.21.

## DEI PROBIVIRI



Qualsiasi vertenza che sorgesse fra i soci e fra questi e l'Associazione, nell'ambito dell'attività dell'Associazione stessa, è devoluta all'esame di un Collegio dei Probiviri, i quali pronunciano le loro decisioni secondo equità.





Gli associati sono obbligati ad accettare il giudizio dei Probiviri e a dare ad esso immediata esecuzione.

Il Collegio dei Probiviri, costituito da tre membri di cui uno designato dall'Associazione Italiana Allevatori e gli altri due eletti dall'Assemblea dei soci, dura in carica 3 anni e i suoi membri sono rieleggibili.

## TITOLO IV

### PATRIMONIO SOCIALE – FONDO DI ESERCIZIO – ESERCIZIO SOCIALE

#### Art. 30

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dai contributi corrisposti dai Soci al momento della loro iscrizione in base all'art.9 comma a);
- b) dalle eccedenze attive della gestione annuale che l'Assemblea destinerà alla costituzione di riserve;
- c) dai beni mobili e immobili di qualsiasi specie che per acquisti, donazioni e per qualsiasi altro titolo, vengano in proprietà dell'Associazione. Per i beni costituenti il patrimonio sociale viene tenuto l'inventario.

#### Art.32

L'esercizio sociale finanziario ha la durata di un anno; esso va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Ogni anno deve essere compilato il bilancio consultivo al 31 dicembre, da sottoporre all'Assemblea ordinaria insieme alle relazioni del Comitato Direttivo e del Collegio dei Sindaci.

Per la natura e le finalità dell'Associazione; l'esercizio sociale non potrà dar luogo a utili ripartibili. Eventuali eccedenze saranno riservate per iniziative statutarie negli esercizi successivi.

Il Comitato Direttivo provvederà, inoltre, ogni anno, a sottoporre all'Assemblea il bilancio preventivo insieme al programma di attività da svolgere nel nuovo esercizio.

## DISPOSIZIONI FINALI


#### Art. 33

Qualora il Comitato Direttivo ravvisi l'opportunità, al fine di meglio adeguare l'interesse della categoria e degli associati a nuove esigenze, di attuare fusioni od accordi con altre Organizzazioni, deve essere convocata l'Assemblea per esaminare le proposte e deliberare in merito, sentito il parere dell'Associazione Italiana Allevatori.

La stessa procedura deve essere adottata per l'adesione ad Associazioni od Enti che abbiano per scopo la tutela degli interessi generali dell'agricoltura.

#### Art. 34

Qualora venga deliberato lo scioglimento dell'Associazione, il patrimonio sarà destinato ad iniziative zootecniche di pubblica utilità di cui è competente a giudicare l'Amministrazione finanziaria dello Stato, di concerto con l'Amministrazione statale o regionale dell'Agricoltura.



Art. 35

In caso di controversia è competente il Foro di Aosta.

Art. 36

Per quanto non previsto nel presente statuto si applicano le norme del Codice Civile.

Aosta, 12.11.1980



*francesco Jorio, mil*

